

REGIONE
ABRUZZO



Ufficio Pari Opportunità

INFORMAZIONI UTILI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

A. Documentazione necessaria per l'iscrizione

Le organizzazioni di volontariato, registrate presso l'Agenzia delle Entrate da almeno 3 mesi, possono registrarsi al Registro Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo. E' necessario che l'organizzazione faccia richiesta, in carta semplice e firmata dal Legale rappresentante dell'organizzazione, al Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci n.6 – 67100 L'Aquila, allegando **OBBLIGATORIAMENTE** la seguente documentazione:

1. Copia dell'**atto costitutivo** registrato all'Ufficio dell'Entrate regionale (la registrazione è gratuita ai sensi dell'art. 8 della L. n. 266/91)
2. Copia dello **statuto** registrato all'Ufficio delle Entrate (la registrazione è gratuita ai sensi dell'art. 8 della L. n. 266/91)
3. Relazione delle **attività** programmate per l'anno in corso
4. L'elenco di tutti gli **aderenti** all'organizzazione
5. L'elenco e la generalità delle persone che rivestono le **cariche sociali** all'interno dell'organizzazione
6. L'elenco del **personale subordinato** (o dichiarazione negativa) all'interno dell'Organizzazione
7. L'elenco del **personale autonomo** (o dichiarazione negativa) all'interno dell'Organizzazione
8. L'elenco delle **strutture** e dei **mezzi** (o dichiarazione negativa) utilizzati per l'esercizio delle attività
9. Il **settore di riferimento** scelto tra quello Socio-sanitario, Culturale, di Sicurezza Sociale, di Protezione civile e ambientale
10. Copia della **copertura assicurativa** stipulata a favore degli aderenti all'organizzazione e comprendente:
 - la responsabilità civile verso terzi
 - l'infortunio (causato durante lo svolgimento delle attività di volontariato)
 - la malattia (contratta durante lo svolgimento delle attività di volontariato)
11. Fotocopia firmata del **documento di riconoscimento** del legale rappresentante dell'organizzazione con allegata la dichiarazione sostitutiva (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
12. Copia del **codice fiscale** dell'organizzazione rilasciato dall'Ufficio delle Entrate

B. L'atto costitutivo e lo Statuto

L'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato, possono essere stipulati per Atto Pubblico, cioè con la presenza del Notaio o per scrittura privata, senza l'assistenza del Notaio, inoltre devono essere debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate. Qualora lo statuto fosse allegato all'atto costitutivo deve essere esplicitato all'interno di questo documento.

Devono prevedere espressamente, ai sensi della L.n. 266/91, i seguenti elementi:

1. Assenza dei fini di lucro
2. Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
3. Elettività e gratuità delle cariche associative
4. Democraticità della struttura
5. Obbligo di formazione e approvazione del bilancio
6. In caso di scioglimento, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore (ad esaurimento della liquidazione)

E contenere, le indicazioni di seguito riportate (art.16 del Codice Civile):

- **La denominazione**

E' il nome dell'associazione, che dev'essere necessariamente distintivo da quello adottato da altri enti, tenuto conto anche del luogo nel quale essi svolgono la loro attività. Inoltre, la denominazione non deve trarre in inganno.

- **La sede legale**

Dev'essere anch'essa indicata nell'atto costitutivo e nello statuto. La sede operativa può essere diversa dalla sede legale.

- **Il patrimonio**

L'entità e la composizione del patrimonio devono essere indicati nell'atto costitutivo e nello statuto.

- **Lo scopo**

Lo scopo – che dev'essere lecito – non può avere ad oggetto un fine di lucro.

- **Le regole relative all'ordinamento e all'amministrazione**

Ciò significa che, oltre all'assemblea e alle cariche sociali– organi previsti e disciplinati dal Codice civile – nell'atto costitutivo e nello statuto gli associati possono costituire ulteriori organi, come il collegio revisori dei conti o il collegio dei probiviri.

- **Gli obblighi degli associati**

E' obbligatoria la gratuità delle prestazioni volontarie da parte delle cariche sociali e degli aderenti e deve essere esplicitamente prevista nell'atto costitutivo e nello statuto.

- **Le condizioni di ammissione dei nuovi associati**

Devono essere previste nello statuto.

- **Le norme relative all'estinzione dell'associazione di volontariato**
La legge già indica le situazioni che comportano lo scioglimento "coatto" dell'ente; oltre a queste, lo statuto o l'atto costitutivo possono prevederne di ulteriori.
- **Le norme relative alla devoluzione del patrimonio.**
L'ente può stabilire a quali associazioni analoghe e operanti nel volontariato devolvere il patrimonio che residua a seguito dello scioglimento.

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto

L'atto costitutivo e lo statuto vanno registrati presso l'Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l'associazione. Il timbro dell'Agenzia deve essere leggibile ed ogni foglio dello Statuto deve avere il timbro di unione delle pagine.

C. Relazione delle attività programmate

L'Organizzazione di Volontariato devono presentare un documento in cui vengono elencate tutte le attività, legate al settore di riferimento, che intendono effettuare nell'anno in corso.

D. Elenco degli aderenti

Ogni organizzazione di Volontariato è formata da diversi aderenti, il cui numero non è fissato dalla legge. Per l'iscrizione al registro regionale è necessario avere l'elenco di tutti gli aderenti che fanno parte dell'organizzazione e al cui interno svolgono attività di volontariato.

E. Elenco delle cariche sociali

Contiene le generalità di coloro che fanno parte del consiglio direttivo e di coloro che fanno parte del collegio dei revisori (qualora venga previsto). E' necessario riportare il nome, il cognome, il ruolo di tutti coloro che ricoprono la carica sociale.

F. Personale subordinato e personale autonomo

Indicare il personale (nome e cognome) che presta servizio presso l'organizzazione di volontariato. Qualora non ci fosse personale subordinato o autonomo è necessario presentare una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, in cui l'organizzazione non si avvale di questo tipo di personale.

G. Elenco delle strutture e dei mezzi

Indicare le strutture o i mezzi posseduti dall'organizzazione di volontariato. Qualora questi non esistessero è necessario presentare una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, in cui si certifica di non possedere alcuna struttura e alcun mezzo.

H. Il settore di riferimento

Ogni organizzazione deve scegliere un settore a cui dedicare le attività che si andranno a svolgere. E' possibile decidere tra il settore Socio-sanitario, quello Culturale, quello riguardante la Sicurezza sociale e quello attinente alla Protezione civile e all'ambiente.

I. Copertura assicurativa

Ogni organizzazione è obbligata a presentare al momento dell'iscrizione la copertura assicurativa in favore del personale interno all'associazione e deve necessariamente riguardare la *responsabilità verso i terzi (RC)*, l'*infortunio* causato dallo svolgimento dell'attività stessa e la *malattia* contratta dai volontari durante le prestazioni e non conseguente all'infortunio, in quanto è già coperto da una polizza a parte.

L. Fotocopia del documento di riconoscimento

7. Il rappresentante legale dell'associazione deve presentare la fotocopia leggibile del proprio documento di riconoscimento debitamente datata e firmata con allegata la dichiarazione sostitutiva (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

M. Codice fiscale

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. All'atto della registrazione dello statuto e dell'atto costitutivo l'Agenzia, l'organizzazione di volontariato deve richiedere il proprio codice fiscale e presentarne una fotocopia al momento dell'iscrizione.

ADEMPIMENTI

Tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale, per la verifica dei requisiti, sono tenute a trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno:

- il bilancio preventivo con gli estremi di approvazione degli organi preposti
- il bilancio consuntivo anch'esso con uguale modalità
- la relazione dettagliata dell'attività svolta e di quella da svolgere
- l'assicurazione (RC, infortuni e malattie) in favore degli aderenti e aggiornata all'anno in corso

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 37/93 tutte le variazioni legate all'Associazione devono essere comunicate obbligatoriamente entro 30 giorni all'Ufficio Pari opportunità della Regione Abruzzo attraverso la presentazione del verbale di assemblea debitamente firmato dal legale rappresentante.